SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

Doc. IV-quater n. 14

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore PIROVANO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

procedimento penale n. 7305/02 riunito al 7376/02 RGNR pendente presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 61 n. 10 e 99 comma 4 del codice penale (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2003

14 - GEL - INS - 00014 - 0 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

Onorevoli Senatori. – Il senatore Raffaele Iannuzzi – con lettera in data 25 marzo 2003, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 7305/02 riunito al 7376/02 RGNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, a seguito di due esposti-querela avanzati separatamente da quattro magistrati *illo tempore* componenti della Procura di Palermo.

La vicenda trae origine dall'articolo, apparso sul settimanale «Panorama» il 22 novembre 2001, intitolato «Pressione bassa e udienze infinite» e dall'articolo «Il pentito? Ai pm piace *double face*», comparso anch'esso su «Panorama», il 29 novembre 2001, ambedue a firma di Lino Jannuzzi.

Costituirebbero elementi del reato di diffamazione a mezzo stampa, nel primo articolo, le seguenti affermazioni: «In realtà, secondo la ricostruzione della nuova edizione del processo del secolo (Oscar Mondadori, ottobre 2001) il processo all'Andreotti è cominciato molto prima e fuori dalle aule giudiziarie, è stato preparato e provocato, ne sono stati predisposti per tempo gli strumenti, a cominciare dai magistrati dell'accusa. Dalle prime accuse, di Leoluca Orlando contro Lima e Andreotti alle false accuse del pentito Pellegrini, dagli attacchi a Giovanni Falcone all'assassinio di Salvo Lima, dal processo a Lima (invece che ai suoi assassini) all'inchiesta di Luciano Violante, dall'assassinio di Falcone al processo ad Andreotti: questa è la sequenza degli avvenimenti, passando per la nomina di Caselli a procuratore di Palermo e dalla nomina di Gianni De Gennaro a capo della Dia. Forse non basta ancora per parlare di complotto politico e per sostenere che Lima e Falcone sono stati uccisi per processare Andreotti, ma è certamente singolare che si continui a parlare in tutti i processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio di "mandanti occulti" e nessuno ancora abbia indagato nella direzione indicata da questa sequenza dei fatti. Al contrario hanno indagato per anni per scoprire se per caso i mandanti dell'assassinio di Falcone e Borsellino non siano stati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri».

E aggiungendo sul medesimo articolo: «Basterebbe cominciare con una inchiesta seria sulla gestione dei "pentiti". Ci sono ormai decine di "pentiti" che sono stati dichiarati "inattendibili" nelle sentenze di assoluzione degli imputati da loro accusati: perché non vengono processati per calunnia? Che cosa intendeva dire Balduccio Di Maggio, il pentito che aveva visto Andreotti baciare Totò Riina e che intanto aveva ripreso a uccidere e che non temeva di essere scoperto e punito perché lui aveva "i cani attaccati"? E quando gli è stato chiesto a chi alludeva, non ha esitato a indicare i magistrati Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli, i tre pm del processo di primo grado ad Andreotti: perché Di Maggio era sicuro di "avere nelle mani" i pm del processo ad Andreotti?».

Nel secondo articolo, invece, rileverebbero le seguenti affermazioni: «Ma mai come questa volta l'avvocato Taormina, che notoriamente ha un temperamento vivace, ha avuto ragione. Che cosa dice Taormina? Che anche dalle motivazioni dell'assoluzione in appello di Bruno Contrada, depositate di recente, si evince che di questa drammatica vicenda giudiziaria (una *via crucis* durata 9 anni, quasi 4 anni di carcere, la condanna a

10 anni in primo grado) le maggiori responsabilità sono dei magistrati piuttosto che dei "pentiti" arruolati per accusarlo. E come si fa a negarlo? Furono intanto i magistrati e in particolare il sostituto procuratore di Palermo Gioacchino Natoli a volerlo a tutti i costi arrestare, quando lo stesso Gianni De Gennaro, che allora dirigeva la Dia e arruolava i "pentiti", era favorevole a che Contrada fosse inquisito, incriminato e processato a piede libero (a lui bastava che Contrada fosse comunque tolto di mezzo). E sono stati i magistrati, i sostituti più dello stesso procuratore (Gian Carlo Caselli è arrivato a Palermo più tardi) a gestire i "pentiti" di De Gennaro in maniera indecente e scandalosa. Basta rileggersi i verbali degli interrogatori dei tre "pentiti" di punta del processo: Rosario Spatola, Francesco Marino Mannoia e Tommaso Buscetta. Spatola, in un primo verbale, dichiara di aver visto Contrada pranzare a tavola nella saletta riservata di un noto ristorante di Palermo con il boss Rosario Riccobono. Gli avvocati di Contrada esibiscono ai magistrati la planimetria del ristorante in questione e dimostrano che in quel locale non esistono salette riservate. E quelli della procura che ti fanno? Invece di screditare Spatola e di togliergli la patente di pentito, gli fanno sottoscrivere un nuovo verbale in cui si corregge e dichiara che non di una saletta riservata si trattava, ma di un angolino appartato dell'unico locale del ristorante, Contrada sedeva a tavola con Riccobono accanto alla porta dei cessi (in modo che lo potessero vedere tutti i clienti che andavano in bagno). Francesco Marino Mannoia, interrogato per due volte di seguito nel mese di aprile del '93, dice ai magistrati di Caltanissetta e di Palermo che non ha mai e poi mai sentito parlare di rapporti di Contrada con la mafia. Sette mesi dopo, nel gennaio del '94, richiamato a deporre e interrogato con insistenza, Mannoia "ricorda" improvvisamente che in Cosa nostra tutti dicevano che Contrada era pappa e ciccia con i boss. Tommaso Buscetta, interrogato nell'84 da Gio-

vanni Falcone (un magistrato di tutt'altra razza), mette a verbale che negli ambienti di Cosa nostra Rosario Riccobono era tenuto in sospetto ed era chiamato "lo sbirro" perché era sospettato di fare da confidente a Contrada. Dieci anni dopo, interrogato dagli indegni eredi di Falcone, rovescia la prima deposizione e dichiara che era lo sbirro Contrada che faceva da confidente a Riccobono e lo avvertiva quando stavano per emettere mandati di cattura per i suoi amici».

I querelanti adducono, a loro conforto, la fondatezza dell'arresto del Contrada, positivamente affermata nelle sedi giudiziarie competenti, nonché le motivazioni della sentenza d'appello che – pur assolutoria nei confronti del Contrada – non conterrebbero «assolutamente alcun elemento che possa, neppure parzialmente, giustificare le gravi ed offensive affermazioni dell'articolista». In tale ambito, la sentenza di primo grado avrebbe privato di rilievo le accuse di aver corretto i verbali dell'interrogatorio dello Spatola per individuare il luogo in cui aveva visto il Contrada in compagnia del Riccobono.

I querelanti ritengono quindi che il senatore Iannuzzi - ed il direttore di «Panorama» Carlo Rossella in solido – si sia reso responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa, con l'aggravante dell'offesa per l'attribuzione di fatti determinati ed arrecata al Corpo giudiziario (articoli 61 n. 10, 81 capoverso, 595 commi I, II, III e IV del codice penale, nonché legge 8 febbraio 1948, n. 47). Negando rilievo alla possibile eccezione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, i querelanti concludono con la riserva di costituirsi parte civile e di chiedere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, e la condanna alla riparazione proporzionata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione nazionale della pubblicazione.

La Procura della Repubblica di Milano il 24 ottobre 2002 ha informato dell'avviso di conclusione delle indagini il senatore Ian-

nuzzi. Non risulta ancora fissata la relativa udienza preliminare.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 15 maggio 2003 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 giugno 2003 ascoltando il senatore Iannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Iannuzzi ha espresso il desiderio di controbattere alle accuse dei querelanti, in quanto riguardano una disamina del modo di far giustizia in Italia tratta dalle vicende di Bruno Contrada; ma visto che nessun giudice di una causa per diffamazione potrebbe mai acquisire la competenza specifica - sulle migliaia di carte processuali riguardanti la vicenda Contrada, note solo ai querelanti per dovere d'ufficio ed all'oratore per aver sposato la causa di dimostrarne la contraddittorietà - dubita che la sentenza sarebbe equa e che essa sia destinata a tenere in considerazione le esigenze del diritto di critica. Eppure, vi sono diversi fatti processuali che dimostrano la cattiva gestione dei pentiti, da parte della Procura di Palermo e ciò a suo dire dovrebbe essere occasione non già di una querela bensì di un'inchiesta parlamentare. Pertanto, pur non avendo timori sull'esito, dichiarava di opporsi allo svolgimento di tale causa, richiedendo il riconoscimento dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

* * *

Ancora una volta ci si trova di fronte ad un caso di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed ancora una volta occorre affrontare la problematica inerente all'ampiezza della prerogativa dell'insindacabilità riconosciuta agli appartenenti alle Camere.

Come è noto, sull'argomento esiste in dottrina una divergenza di pareri: da una parte, c'è una visione restrittiva del cosiddetto «nesso strettamente funzionale», secondo la quale l'insindacabilità opererebbe soltanto in relazione a dichiarazioni riconducibili stricto sensu all'attività esclusivamente parlamentare; dall'altra parte, c'è una interpretazione meno restrittiva la quale riconosce invece proprio all'attività parlamentare un campo di azione più ampio, che includa anche tutte quelle attività più strettamente politiche, ma non per questo estranee all'attività parlamentare, che non siano annoverabili quali «atti tipici della funzione» e che, pertanto, non vengono espletate nelle sedi tradizionali.

Questa Giunta ha già espresso in altre circostanze il proprio orientamento, volto a condividere la visione meno restrittiva, secondo la quale l'agire del parlamentare non può essere delimitato esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi «informali», quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico. Non soltanto questa interpretazione non è inconciliabile col disposto letterale dell'articolo 68, dal momento che detta norma parla di «opinioni espresse» e «voti dati» nell'esercizio delle proprie funzioni; anzi, quest'interpretazione a breve troverà conferma anche in sede legislativa, essendo in tal senso redatto il testo dell'articolo 3 del disegno di legge Atto Senato n. 2191 (come licenziato dal Senato il 5 giugno 2003), secondo cui «l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso (...) per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Anche nella fattispecie sembra opportuno ribadire tale interpretazione, sottolineando

ancora una volta che, data l'evoluzione che la figura del politico-parlamentare ha subito e continua a subire, non sembra nello spirito del principio costituzionale restringere le prerogative di insindacabilità esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule e che siano intimamente connesse alla funzione stessa. Il mandato elettorale, infatti, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione.

I querelanti, lamentando che l'articolista avrebbe rappresentato in modo gravemente distorto e diffamatorio l'attività istituzionale della Procura della Repubblica di Palermo, affermano che la libertà di critica non giustificherebbe le false accuse di comportamenti illeciti rivolte dal senatore Iannuzzi contro di loro, «tanto più se rivolte a soggetti che (per dovere costituzionale connesso al proprio ufficio) non possono - e non devono accettare uno sperequato contraddittorio». Essi stessi, però, questo contraddittorio sollecitano, laddove nella denuncia (in risposta all'artificiosa contrapposizione che lo Iannuzzi avrebbe proposto nell'articolo tra il loro operato professionale e quello del compianto Falcone) ricordano un articolo del 29 ottobre 1991 dell'allora direttore del Giornale di Napoli Iannuzzi il cui testo (tutto dedicato a Falcone e al dottore Gianni De Gennaro) attesterebbe l'ipocrisia dell'attuale riferimento a Falcone come termine di paragone rispetto al quale giudicare l'inadeguatezza - o, peggio, la malafede - degli attuali inquirenti palermitani.

I querelanti definiscono il senatore Iannuzzi «un soggetto che da tempo è al centro di operazioni giornalistiche (oggetto di numerose precedenti querele degli scriventi e di altri magistrati della Procura di Palermo) le quali ... mirano esclusivamente a diffamare ed offendere i magistrati della Procura di Palermo, iscrivendosi in una logica ben nota nella storia degli uffici giudiziari della città: quella dei dossiers, dei corvi e dei veleni, tutti e sempre mossi dall'intento di inceppare il controllo di legalità sul versante della criminalità mafiosa e delle sue complicità». Questa presentazione - se non dei moventi - quanto meno del contesto in cui un commentatore esprime i suoi giudizi, appare oltremodo aggressiva; la risposta data dal procuratore Grasso ad atti di sindacato ispettivo proposti in Parlamento, citata dai querelanti, è sicuramente la più puntuale smentita dell'organo giudiziario in questione alle accuse rivoltegli ma, proprio per questo, dimostra che tali accuse (contenute nell'interrogazione Milio del 4 novembre 1999, 4-17031 della XIII legislatura) hanno dignità ben superiore a quelle di «capziosa deformazione dei fatti», che i querelanti assumono essere l'unico scopo dell'articolo del senatore Iannuzzi, e possono ben rientrare nell'esercizio della funzione di denuncia e di critica politica propria di un rappresentante eletto dal popolo.

Per tali motivi appare evidente che, nel caso in questione, è riscontrabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'attività parlamentare, dal momento che si tratta dell'estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti pubblici.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento penale in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, relatore